



Comune di Taranto

**Regolamento Comunale
Gestione del Centro di Raccolta Via Federico II –
Circ. Talsano, Lama, S. Vito - Taranto**



(Approvato con Deliberazione Consiliare
n° 08 del 27/01/2016)

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3 – REQUISITI GENERALI DEL CENTRO DI RACCOLTA	3
ART. 4 – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE	4
ART. 5 – RESPONSABILE DEL CENTRO DI RACCOLTA.....	5
ART. 6 – UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO	6
ART. 7 – RIFIUTI CONFERIBILI.....	6
ART. 8 – QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI E TIPOLOGIA DI DEPOSITO.....	7
ART. 9 – IMPIANTI E ATTREZZATURE	8
ART. 10 – PESATURA DEI RIFIUTI.....	9
ART. 11 – ORARIO DI APERTURA - ADDETTI.....	9
ART. 12 – ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI	10
ART. 13 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DEPOSITO.....	10
ART. 14 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO	11
ART. 15 – LAVAGGIO DEI CONTENITORI	11
ART. 16 – GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL CENTRO DI RACCOLTA.....	11
ART. 17 – COOPERAZIONE DEL GESTORE.....	12
ART. 18 – DANNI E RISARCIMENTI.....	12
ART. 19 – CONTROLLO DEL COMUNE	12
ART. 20 – PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI	13
ART. 21 – DIVIETI.....	13
ART. 22 – SANZIONI.....	13
ART. 23 – RINVIO NORMATIVO.....	14
ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI	14
ALLEGATO A – SCHEDE TECNICHE DI CONFERIMENTO RIFIUTI.....	15
ALLEGATO B – SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO.....	24
ALLEGATO C – PIANO DI RIPRISTINO	25

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli orari, le modalità e le condizioni di accesso e di conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti realizzato nel Comune di Taranto in via Federico II – Circoscrizione Talsano, Lama, S.Vito.
2. Il Centro Comunale di Raccolta costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata (porta a porta e stradale). La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta senza recare pregiudizio all'ambiente ed, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. Il presente Regolamento viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, in conformità a quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:
 - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e s.m.i.;
 - D.M. 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.", come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.

Art. 2 - Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **Centro di raccolta comunale:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - b) **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - c) **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) **Utenze domestiche:** persone fisiche residenti nel Comune di Taranto o persone fisiche occupanti un'abitazione nel territorio di Taranto;
 - e) **Gestore del servizio pubblico:** soggetto affidatario del servizio pubblico per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - f) **Gestore del centro di raccolta:** Comune o soggetto a cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta ed è iscritto, quest'ultimo, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 sottocategoria "Gestione dei centri di raccolta";
 - g) **Responsabile del centro:** soggetto designato dal gestore del centro di raccolta quale responsabile della conduzione del centro;

Art. 3 – Requisiti generali del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta deve essere condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali contenute nel D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.
2. A norma del punto 3 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., il Centro di Raccolta deve essere strutturato prevedendo:

- a) Zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi: attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori/platee impermeabilizzate e delimitate opportunamente;
- b) Zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi: protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad 1/3 di quella del contenitore.

Tali aree devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme di conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore del centro di raccolta è tenuto a:

- a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
- b) garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
- c) garantire la sorveglianza durante le ore di apertura, impedendo l'accesso ad utenti che non siano stati preventivamente riconosciuti e autorizzati all'ingresso;
- d) rimuovere giornalmente e depositare in modo corretto i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro;
- e) effettuare periodiche disinfestazioni soprattutto nel periodo estivo;
- f) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia delle utenze ammesse al conferimento sia del personale adibito a fornire il servizio;
- g) salvaguardare l'ambiente ed in particolare mettere in atto idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori;
- h) eseguire e rispettare le disposizioni del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e altre norme applicabili all'attività di gestione;
- i) provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione del registro di carico e scarico per le operazioni di gestione del centro di raccolta, secondo le modalità indicate nell'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ricorrere il caso, la compilazione e conservazione del registro cronologico previsto dal Sistema di Controllo Tracciabilità dei Rifiuti (c.d. "SISTRI");
- j) provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione del registro di carico e scarico per gli eventuali rifiuti prodotti direttamente dal gestore a seguito di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le modalità indicate nell'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ricorrere il caso, la compilazione e conservazione del registro cronologico previsto dal Sistema di Controllo Tracciabilità di Rifiuti (c.d. "SISTRI");
- k) provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti, secondo le modalità indicate nell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ricorrere il caso, la compilazione e conservazione della scheda movimentazione prevista dal Sistema di Controllo Tracciabilità di Rifiuti (c.d. "SISTRI");
- l) compilare, eventualmente su un supporto informatico, la scheda di cui all'allegato Ib del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. (allegato B al presente Regolamento);
- m) provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione di un registro informatico o manuale nel quale annotare i nominativi delle utenze domestiche che accedono al Centro e i relativi rifiuti conferiti, secondo quanto riportato all'art. 10, comma 8, lettera b) del presente Regolamento;

- n) acquisire, da parte del gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro, comunicazione della successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti o delle materie prime seconde;
 - o) trasmettere, su richiesta, agli enti di programmazione e controllo, dei dati relativi ai rifiuti in ingresso e uscita dal centro;
 - p) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro di raccolta;
 - q) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - r) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - s) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure di sicurezza dei lavoratori secondo la normativa vigente in materia, tenuto conto anche di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - t) verificare l'applicabilità o meno di qualsiasi altra norma di carattere ambientale, sicurezza, ecc., emesse successivamente all'approvazione del presente Regolamento. Qualora risultassero applicabili, dare immediata comunicazione scritta al Comune e provvedere all'adeguamento e/o all'applicazione della stessa;
 - u) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso del Centro di Raccolta, apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante la planimetria del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento.

Art. 5 – Responsabile del Centro di Raccolta

1. Il gestore del centro di raccolta è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di Raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare che la gestione del centro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.
3. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare, ed eventualmente a comunicare per iscritto al Comune e ai referenti dell'azienda a cui fa capo, in un tempo congruo per il rinnovo, le scadenze di autorizzazioni/comunicazioni/pareri relativi alla fruibilità del Centro stesso, ovvero provvedere alla chiusura immediata del Centro, qualora, alla scadenza, non risultino forniti, in formato cartaceo o elettronico, i rinnovi delle predette autorizzazioni/comunicazioni/pareri.
4. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare, ed eventualmente a comunicare per iscritto ai referenti dell'azienda a cui fa capo, in un tempo congruo per il rinnovo, le scadenze delle revisioni delle attrezzature e strumenti utilizzati all'interno del centro stesso (estintori, sistema di pesatura, attrezzatura per la movimentazione dei rifiuti, ecc.), ovvero provvedere al non utilizzo delle medesime. Qualora trattasi di attrezzature/strumenti indispensabili al centro (ex. estintori) provvedere alla chiusura immediata del centro, se alla scadenza, non risultino forniti, in formato cartaceo o elettronico, le revisioni delle attrezzature ovvero non risultino sostituite con altra strumentazione in possesso di revisione superata. In caso di chiusura, darne immediatamente comunicazione scritta al Comune con annessa motivazione della chiusura.
5. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare, ed eventualmente a comunicare per iscritto al Comune e ai referenti dell'azienda a cui fa capo, in un tempo congruo, la mancata classificazione dei

rifiuti e, per i rifiuti pericolosi, la mancata assegnazione delle caratteristiche di pericolo in base alla normativa vigente. Nel caso si verificasse tale situazione, il Responsabile del Centro è tenuto a negare l'ingresso di tali rifiuti e a darne immediatamente comunicazione scritta al Comune con annessa motivazione del diniego.

6. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare, ed eventualmente a comunicare per iscritto al Comune e ai referenti dell'azienda a cui fa capo, in un tempo congruo se ricorre il caso, la mancata classificazione dei rifiuti ai fini della normativa sul Trasporto su strada delle merci pericolose (c.d. "AD.R."). Nel caso si verificasse tale situazione, il Responsabile del Centro è tenuto a negare l'uscita di tali rifiuti e a darne immediatamente comunicazione scritta al Comune.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti:
 - a) **Utenze domestiche:** persone fisiche residenti nel Comune di Taranto o persone fisiche occupanti un'abitazione nel territorio di Taranto;
 - b) **Gestore del servizio pubblico:** soggetto affidatario del servizio pubblico per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I soggetti conferenti di cui alla lettere a) del precedente comma 1 devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti in materia.

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti ricomprese nell'elenco di cui la paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009:

N°	Descrizione	Codice CER
1	Imballaggi di carta e cartone	15 01 01
2	Imballaggi di plastica	15 01 02
3	Imballaggi metallici	15 01 04
4	Imballaggi di vetro	15 01 07
5	Rifiuti di carta e cartone	20 01 01
6	Abiti	20 01 10
7	Oli e grassi commestibili	20 01 25
8	Farmaci	20 01 32
9	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*
10	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	20 01 34

N°	Descrizione	Codice CER
11	Sfalci e potature	20 02 01
12	Ingombranti	20 03 07

- Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco "*" a fianco del codice CER indica che trattasi di rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
- L'Amministrazione, con provvedimento da adottarsi a norma dell'art. 24 del presente regolamento, potrà integrare l'elenco di cui al comma 1 aggiungendo gli altri rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., ovvero potrà ridurre le tipologie conferibili.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili e tipologia di deposito

- Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di Raccolta.
- Per le utenze domestiche i limiti quantitativi per conferimento, sono quelli indicati nella seguente tabella:

N°	Descrizione	Codice CER	Quantitativo kg/15gg	Tipologia di deposito
1	Imballaggi di carta e cartone	15 01 01	25	Contentore seminterrato 5.000 lt
2	Imballaggi di plastica	15 01 02	15	Contentore seminterrato 5.000 lt
3	Imballaggi metallici	15 01 04	10	Contentore seminterrato 5.000 lt
4	Imballaggi di vetro	15 01 07	20	Contentore seminterrato 5.000 lt
5	Rifiuti di carta e cartone	20 01 01	25	Contentore seminterrato 5.000 lt
6	Abiti	20 01 10	15	Contentore 2.000 lt
7	Oli e grassi commestibili	20 01 25	5	Contentore 120 lt
8	Farmaci	20 01 32	1	Contentore 100 lt
9	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*	25	Contentore 250 lt
10	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	20 01 34	5	Contentore 120 lt
11	Sfalci e potature	20 02 01	300 kg / anno	Cassone scarrabile 30 mc

N°	Descrizione	Codice CER	Quantitativo kg/15gg	Tipologia di deposito
12	Ingombranti	20 03 07	n. 4 pezzi al semestre	Cassone scarrabile 30 mc

- Il Centro di raccolta, per l'accertamento dei quantitativi dei rifiuti nonché per consentire la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, è dotato di idoneo sistema di pesatura al cui funzionamento e controllo dovrà essere dedicato apposito operatore.
- Per ciascun rifiuto, la quantità massima (espressa in peso) che potrà essere temporaneamente raccolta nel Centro è quella indicata nella tabella seguente:

Descrizione	Codice CER	Quantità massima temporaneamente raccolta
Rifiuti e imballaggi di carta e cartone	15 01 01 e 20 01 01	4.500 kg
Imballaggi di plastica	15 01 02	4.500 kg
Imballaggi metallici	15 01 04	4.500 kg
Imballaggi di vetro	15 01 07	2.000 kg
Abiti	20 01 10	500 kg
Oli e grassi commestibili	20 01 25	200 kg
Farmaci	20 01 32	100 kg
Batterie ed accumulatori	20 01 33* e 20 01 34	300 kg
Sfalci e potature	20 02 01	3.000 kg
Ingombranti	20 03 07	3.500 kg

- Il Gestore del centro di raccolta, nel caso in cui i conferimenti risultino anormalmente elevati e tali da compromettere il buon funzionamento del centro, ovvero superano i quantitativi di cui al precedente comma 4, che temporaneamente possono essere raccolti nel centro, potrà chiudere temporaneamente il centro.

Art. 9 – Impianti e Attrezzature

- Il Centro di Raccolta è dotato delle attrezzature ed impianti necessari a garantire l'agibilità, la sicurezza, l'igiene e la tutela dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente.
- Il Centro è provvisto di una rete fognaria interrata per la captazione delle acque meteoriche dei piazzali, e di annesso impianto di trattamento delle acque di prima e secondo pioggia (conforme al Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013). In uscita dall'impianto di trattamento, le acque meteoriche depurate vengono immesse in un serbatoio interrato di stoccaggio per il riutilizzo delle stesse per l'innaffiamento delle aree a verde, mentre il surplus viene direttamente immesso nei primi strati del sottosuolo

mediante trincea disperdente (conformemente all'autorizzazione/comunicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006).

3. Nel Centro sono presenti un numero adeguato di estintori atti a prevenire il rischio incendio derivante dal deposito di rifiuti potenzialmente infiammabili (carta, cartone, plastica, ecc.);
4. Il Centro è provvisto di impianto elettrico, impianto di illuminazione esterno e di idoneo sistema di videosorveglianza.
5. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell'art. 4, lett. b), del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. Saranno predisposti cartelli di avvertimento della presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29/11/2000 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
6. Le zone di conferimento e i contenitori presenti nel Centro sono di forma e dimensioni adeguate alle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto ivi conferite e sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica, indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

Art. 10 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto a pesare tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta, compatibilmente con il sistema di pesatura di cui è fornito lo stesso centro, ovvero in caso di incompatibilità con il sistema di pesatura, provvedere ad una stima dei rifiuti quanto più prossima alla realtà.
2. Nel caso di pesatura, il gestore è tenuto a conservare le bolle di pesatura e ad eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente, ovvero, in caso di stima, per i rifiuti in uscita dal Centro, riportare sulla Scheda di cui all'allegato B al presente Regolamento, e nelle annotazioni del registro di carico e scarico, il peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario.

Art. 11 – Orario di apertura - addetti

1. I centri di raccolta saranno aperti la mattina, almeno 3 volte alla settimana, dalle ore 8,00 alle 12,00 e la domenica almeno 3 ore. Saranno garantiti almeno tre turni pomeridiani dalla 15,00 alle 19,00 dal lunedì al sabato.
2. Eventuali successive modifiche di tali fasce orarie possono essere disposte dalla Giunta Comunale.
3. I giorni di apertura saranno individuati dal Gestore del Centro di Raccolta che provvederà, insieme con gli orari, a renderli noti mediante opportuna cartellonistica affissa all'ingresso del Centro, nonché mediante altre forme prescritte dalla Legge, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet Istituzionali.
4. Non è ammesso l'accesso all'utenza ed il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.
5. L'accesso fuori dai giorni e orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio di igiene urbana o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune.
6. Nei Centri di Raccolta sarà garantita la presenza contemporanea di un numero minimo di addetti pari a 2 (due).

Art. 12 – Accesso dei soggetti conferenti

1. L'accesso al Centro di Raccolta è consentito alle sole utenze specificate all'art. 6 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
2. Il diritto dell'utente di accedere al Centro di Raccolta viene controllato dal Gestore del Centro di Raccolta. Nel caso delle utenze domestiche il Gestore procederà alla verifica della presenza dello stesso all'interno dell'anagrafe della TARI del Comune.
3. In presenza di un sistema di controllo elettronico degli accessi, l'identificazione e il diritto di accesso dell'utente avviene tramite tessera sanitaria o con altra tessera dedicata che il Gestore o il Comune fornirà all'utente iscritto al ruolo TARI del Comune di Taranto. In alternativa a questo sistema di controllo, l'utente è comunque tenuto ad esibire un documento di riconoscimento.
4. Nel caso si utilizzi una tessera dedicata a tale servizio, la stessa sarà personale e non cedibile.
5. Chiunque utilizzi una tessera senza averne diritto è passibile, oltre al ritiro immediato della tessera stessa, dell'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 22.
6. In caso di smarrimento della tessera è fatto obbligo di farne denuncia ai Carabinieri e richiedere al Gestore un duplicato della medesima, previo pagamento delle spese di riproduzione.
7. In caso di cambio di residenza, la tessera deve essere consegnata, al momento della cancellazione del ruolo, all'Ufficio Tributi del Comune che provvederà ad annullarla.
8. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il gestore è tenuto a verificare il diritto di accesso del conferente, secondo quanto disposto al comma 2;
 - b) il gestore è tenuto a registrare i relativi dati dell'utente (nome e cognome, n. tessera e/o documento di riconoscimento) e la tipologia e quantità di rifiuti conferiti (CER e kg), in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.
9. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e sicuro controllo delle operazioni di scarico.

Art. 13 – Modalità di conferimento e deposito

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di Raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e ad eseguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggi di carta, cartone e plastica prima del conferimento in modo da permettere una riduzione degli spazi occupati e una più facile e sicura movimentazione.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare minor spazio possibile.
5. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
6. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze in essi contenute.

7. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni e resistenti agli attacchi delle sostanze presenti all'interno degli stessi, nonché dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
8. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.
9. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a tre mesi. I cassoni ed i contenitori dovranno essere comunque svuotati tramite trasporto presso impianti autorizzati a norma di legge ogni qualvolta siano in fase di riempimento e/o secondo necessità.
10. Integrano le disposizioni di questo articolo le schede tecniche di conferimento rifiuti allegate al presente Regolamento (vedasi allegato A).

Art. 14 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica, in modo particolare quelle relative alla viabilità interna;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi di manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 15 – Lavaggio dei contenitori

1. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del Centro di Raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, ovvero ogni qual volta ve ne sia la necessità, devono essere sottoposti, ad opera del Gestore, a lavaggi e/o trattamenti idonei a consentirne le nuove utilizzazioni.

Art. 16 – Gestione dei rifiuti prodotti nel Centro di Raccolta

1. Il gestore del Centro di Raccolta è responsabile della corretta gestione dei propri rifiuti prodotti all'interno del Centro di Raccolta, quali le acque di lavaggio dei contenitori, rifiuti provenienti da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti all'interno della piattaforma, ecc.
2. Le annotazioni dei rifiuti prodotti e successivamente scaricati vanno annotati su apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di Commercio, secondo quanto disposto dall'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ne ricorrere il caso, all'interno del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (c.d. "SISTRI").
3. L'area predisposta per il raggruppamento dei rifiuti di cui al comma 1, deve essere adeguatamente distinta dai rifiuti conferiti al Centro di Raccolta, e il deposito temporaneo deve seguire i dettami di cui all'art. 183, lettera bb), del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
4. Le spese relative allo smaltimento o recupero dei rifiuti, comprensivi di eventuali analisi, nonché l'eventuale trasporto presso tali impianti, sono a carico del Gestore, che individua direttamente i siti di destino del rifiuto.

Art. 17 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e da informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di Raccolta;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno del centro e all'esterno degli scarrabili/contenitori interrati;
- c) trasmettere al Comune una relazione trimestrale che specifichi:
 - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - c.4) la quantità di rifiuti raccolte, ripartite per CER;
 - c.5) la quantità di rifiuti avviati a recupero/smaltimento, ripartite per CER, con relativa comunicazione da parte del gestore dell'impianto di destinazione della successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del trimestre di riferimento (Gennaio-Marzo, Aprile-Giugno ecc.), salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
- d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- f) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.

Art. 18 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 19 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Le attività di controllo in materia possono inoltre avvenire:
 - a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - c) su richiesta da parte del Responsabile del Servizio;
 - d) su diretta iniziativa dell'ufficio della Polizia Municipale.
3. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.
4. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio degli organi di Polizia, del contenuto dei contenitori, sacchi, cartoni od altro per presunte violazioni alle norme del presente regolamento.

Art. 20 – Destinazione dei rifiuti

1. I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione dei rifiuti di imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate sono erogati esclusivamente al Comune;
2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.
3. Per i rifiuti in uscita dal centro di Raccolta dovrà essere compilata la scheda prevista dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e allegata al presente Regolamento (vedasi allegato B), nonché il formulario di identificazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ne ricorre il caso, la Scheda Movimentazione SISTRI.
4. Il Gestore del Centro di Raccolta dovrà accertarsi del rientro della 4° copia del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento, ovvero alla scadenza del predetto termine, provvedere tempestivamente ad effettuare la comunicazione alla Provincia della mancata ricezione e ad informare per iscritto il Comune dell'accaduto.

Art. 21 – Divieti

1. È vietato abbandonare i rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta.
2. È altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificatamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) allontanare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta, se non destinati ad un impianto di recupero/smaltimento;
 - e) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
 - f) eseguire operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti.

Art. 22 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono preposti alla vigilanza nel rispetto di tutte le norme del presente Regolamento la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché l'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 23 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti Comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del Centro di Raccolta potranno essere apportate, in caso di necessità ed urgenza, mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche perderanno efficacia ove poi non formalmente approvate dal Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento, soggetto a duplice pubblicazione per come previsto dall'art. 86 dello Statuto di questo Comune, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

Allegati al presente Regolamento:

- Allegato A – Schede tecniche di conferimento rifiuti;
- Allegato B – Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta.
- Allegato C – Piano di Ripristino del Centro di Raccolta.



**Comune di Taranto
Centro di Raccolta Comunale**

SCHEDE TECNICHE DI CONFERIMENTO RIFIUTI

A) Norme Generali

Il Centro di Raccolta è destinato al conferimento delle sole frazioni differenziate di rifiuti urbani.

Le operazioni di presa in carico dei rifiuti per il trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento da parte degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati devono avvenire al di fuori degli orari di apertura del centro alle utenze servite.

Tale previsione si estende a tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche con conseguenti rischi per la sicurezza dell'utenza.

Le frequenze di prelievo dei rifiuti conferito presso il centro saranno commisurate alla tipologia degli stessi ed in modo tale da evitarne l'accumulo al di fuori dei contenitori in caso di raggiungimento della loro capacità massima consentita; in ogni caso l'allontanamento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale.

Non è possibile eseguire sui rifiuti alcuna operazione di trattamento, salvo eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi quali carta, cartone, plastica, polistirolo, al fine di ottimizzarne il trasporto.

I contenitori o i cassoni scarrabili utilizzati per il deposito dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. Sui tutti i contenitori o cassoni deve essere apposta etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, e nel caso di rifiuti pericolosi, l'etichettatura deve essere conforme alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze pericolose.

I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili (esempio fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento e depositati al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del Centro e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti di carta e cartone, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.


B) Interventi specifici

In caso di sversamenti accidentali di rifiuti pericolosi, il personale addetto alla gestione deve prontamente intervenire mediante l'impiego di soluzioni tampone e/o materiali assorbenti e provvedere altresì alla pulizia dell'area interessata, utilizzando, se del caso, copri tombini atti ad evitare che tali sostanze possano giungere nelle tubazioni di raccolta acque meteoriche.

In caso di incendio, il personale addetto dovrà tempestivamente intervenire con la squadra di emergenza con l'aiuto di idrante e/o estintori nel caso si verificano incendi domabili con detti strumenti, che sono propedeutici ad eventuali pronti interventi dei Vigili del Fuoco nel caso di incendi di dimensioni più grandi. È opportuno predisporre un piano di emergenza da adottare in caso di incendio.

C) Schema di flusso dei rifiuti

Di seguito si riporta la planimetria della piattaforma con indicante le aree in cui devono essere collocati i rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi.



D) Modalità di conferimento

D1: raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi



CER: 150101, 150102, 150104, 150107

(Imballaggi di carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi metallici, imballaggi di vetro, ecc.)


La raccolta degli imballaggi derivanti da utenze domestiche mediante il conferimento degli stessi in contenitori semi interrati posizionati all'interno del centro di raccolta, distinti per tipologia di materiale (carta e cartone, vetro, plastica, ecc.), riportanti le etichette "Imballaggi di carta e cartone - 150101", "Imballaggi di plastica - 150102", "Imballaggi metallici - 150104", "Imballaggi di vetro - 150107".

Trattasi di:

- Vaschette porta uova in cartoncino (150101);
- Scatole in carta e cartone (150101);
- Tetrapak privo di residui organici e privati del relativo tappo di plastica (150101);
- Bottiglie in vetro (150107);
- Vasetti in vetro per conserve (150107);
- Sacchetti in plastica, bottiglie in plastica, polistirolo, flaconi in plastica per l'igiene personale, flaconi in plastica di prodotti per la casa non pericolosi, vaschette/sacchetti in plastica che hanno contenuto frutta e verdura o pasta, vaschette porta uova in plastica, cellophane, altri imballaggi di plastica (150102)
- lattine in alluminio, altri imballaggi metallici (150104);
- Ecc.

Essi dovranno essere il più possibile puliti, privi di tappi ed altri materiali di rivestimento in modo da facilitarne il recupero. Il materiale da conferire dovrà essere esclusivamente imballaggi.

D2: raccolta differenziata di carta e cartone



CER: 200101 (Giornali, libri, ecc....)


La raccolta di carta e cartone avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile/presa posizionati all'interno del centro di raccolta, e riportante l'etichetta "Carta e cartone - 200101".

Il materiale conferito, costituito da:

- Riviste;
- Giornali;
- Libri;
- Cartoncino;
- Cartone ondulato;

- Rotolino interno di scottex e carta igienica; dovrà essere piegato, pulito e privo di frazioni estranee che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di recupero.

D3: raccolta differenziata di indumenti usati



CER: 200110(Abiti usati, ecc.....)

La raccolta dei rifiuti tessili avviene mediante il conferimento degli stessi in un contenitore da 2.000 lt posizionato all'interno del centro di raccolta, e riportante rispettivamente l'etichetta "Abiti usati - 200110".

Trattasi di:

- Indumenti usati (200110);
- Accessori di abbigliamento (200110);
- Scarpe e borse (200110);
- Ecc.

Essi dovranno essere il più possibile privati di qualsiasi altro rifiuto (metallo, vetro, plastica, ecc.).

D4: raccolta differenziata di olio vegetale



CER: 200125


(Oli e grassi commestibili, ecc.....)

La raccolta degli oli e grassi vegetali residui della cottura avviene mediante il conferimento degli stessi in apposito contenitore da 120 lt recante l'etichetta "Olio vegetale - 200125", ubicato all'interno del centro di raccolta.

Trattasi di:

- Oli e grassi, vegetali ed animali, residui di frittura
- Oli e grassi, vegetali ed animali, residui di cottura

D5: raccolta differenziata di farmaci



CER: 200132

(Medicinali diversi da citotossici e citostatici)

La raccolta dei farmaci avviene mediante il conferimento degli stessi in un contenitore da 100 lt posizionato all'interno del centro di raccolta, e riportanti l'etichetta "Farmaci – 200132".

Trattasi di:

- Medicinali diversi da anticancro (200132).

Potranno essere conferiti solo medicinali provenienti dalle utenze domestiche, non comprendenti siringhe, termometri o altro materiale diverso da farmaci.

D6: raccolta differenziata di batterie



CER: 200133*, 200134

(Batterie al piombo, batterie al nichel-cadmio, ecc.....)


La raccolta delle batterie ed accumulatori esausti avviene mediante il conferimento degli stessi in due contenitori, di cui uno omologato per il deposito di batterie ed accumulatori pericolosi (da 250 lt) e recante l'etichetta "Batterie – 200133*", e l'altro per il deposito di batterie non pericolose (da 120 lt) e recante l'etichetta "Batterie non pericolose – 200134", ubicati entrambi all'interno del centro.

Trattasi di:

- Batterie al piombo (200133*);
- Batterie al nichel-cadmio (200133*);
- Batterie contenenti mercurio (200133*);
- Batterie alcaline (200134);
- Ecc.

Si precisa che le batterie conferibili sono solo quelle per auto/moto e quelle derivanti per il funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti entrambi dalle sole utenze domestiche.

D7: raccolta differenziata del verde



CER: 200201 (Erba, foglie, rami, ecc....)

La raccolta del verde avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile posizionato all'interno del centro di raccolta, e riportante l'etichetta "Verde - 200201".

Il materiale conferito dovrà essere esclusivamente costituito da:


- Tagli d'erba;
- Tagli delle siepi;
- Ramaglie varie da potature;
- Fogliame;
- Ecc.

e derivante da attività di piccola manutenzione delle aree verdi di pertinenza della propria abitazione e i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico. Potranno essere conferiti per utente domestico all'anno, un massimo di 300 kg.

Tali rifiuti dovranno essere privi di qualunque altro rifiuto (plastica, carta, metalli, tessuti, inerti, ecc.). Le ramaglie dovranno essere spezzate per ridurne il volume.

È vietato il conferimento da parte di tutte le attività operanti nel settore a verde (giardinieri, florovivaisti, ecc.) degli scarti vegetali provenienti dallo svolgimento delle proprie attività.

D8: raccolta differenziata degli ingombranti



CER: 200307 (Divani, materassi, ecc....)

La raccolta degli ingombranti avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile posizionato all'interno del centro di raccolta, e riportante l'etichetta "Ingombranti - 200307".

Rientrano in questa tipologia di rifiuti, che per esclusione non vanno in nessuno degli altri contenitori, i seguenti rifiuti:

- Vecchi mobili plurimateriali (possibilmente smontati per ridurne il volume);
- Materassi ed imbottiture materiali e sintetiche;
- Materiali vari in pannelli;
- Ecc.

Potranno essere conferiti per utente domestico all'anno, un massimo di 8 pezzi.

E) Documenti di accompagnamento dei rifiuti in ingresso

In base al soggetto conferente, il gestore del Centro di Raccolta deve verificare che i rifiuti siano accompagnati dai documenti di accompagnamento e dalle autorizzazioni al trasporto riportati nella tabella sottostante.

Soggetto conferente	Rifiuti conferibili	Documenti di accompagnamento	Autorizzazioni al trasporto	Scheda da compilare da parte del Gestore del Centro di raccolta
Utenza domestica	Rifiuti urbani differenziati	Documento di identità o Tessera dedicata e verifica della presenza dell'utente all'interno dell'anagrafe della TARI del Comune.	Nessuna	Nessuna
Gestore del servizio pubblico	Rifiuti urbani raccolti in modo differenziato	Copia dell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.	Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nella categoria 1	Nessuna

F) Documenti di accompagnamento dei rifiuti in uscita

Soggetto trasportatore	Documenti di accompagnamento	Autorizzazioni al trasporto	Verifica da parte del Gestore del Centro di raccolta
Gestore del servizio pubblico	- Formulario; - allegato 1b ¹ al D.M. 08/04/2008 e s.m.i.	Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nella categoria 1 o, per i soli rifiuti 200133* e 200134, rispettivamente nella categoria 4 e 5 esclusivamente per il tragitto dai centri di raccolta agli impianti di recupero/smaltimento ² .	- Rientro della 4° copia del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento da parte del trasportatore; - Comunicazione da parte dell'impianto di destinazione della successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

¹ Riportato nell'allegato B al presente Regolamento.

² Riferimento Circolari del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientale prot. n. 2937 del 22/04/2003 e prot. n. 1464 del 16/07/2009.

<p>Trasportatore diverso dal gestore del servizio pubblico</p>	<p>- Formulario; - allegato 1b³ al D.M. 08/04/2008 e s.m.i.</p>	<p>Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nella categoria 1 o, per i soli rifiuti 200133* e 200134, rispettivamente nella categoria 4 e 5 esclusivamente per il tragitto dai centri di raccolta agli impianti di recupero/smaltimento⁴.</p>	<p>- Rientro della 4° copia del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento da parte del trasportatore; - Comunicazione da parte dell'impianto di destinazione della successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.</p>
--	--	--	---

³ Riportato nell'allegato B al presente Regolamento.

⁴ Riferimento Circolari del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientale prot. n. 2937 del 22/04/2003 e prot. n. 1464 del 16/07/2009.



**Comune di Taranto
Centro di Raccolta Comunale**

SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPRO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA

	Numero	
	Data	
Centro di Raccolta	COMUNALE	
Sito in	TARANTO	
Via e numero civico	VIA FEDERICO II – Circoscrizione Talsano, Lama, S. Vito	
CAP	74122	
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia rifiuto: _____

Codice dell'elenco dei rifiuti: _____

Quantitativo avviato a recupero/smaltimento _____ Unità di misura _____

e, in caso di peso stimato, anche il quantitativo accettato dall'impianto di destinazione (risultante dalla quarta copia del formulario) _____ Unità di misura _____

Firma dell'addetto al Centro di Raccolta



**Comune di Taranto
Centro di Raccolta Comunale**

PIANO DI RIPRISTINO DELL'AREA ADIBITA A CENTRO DI RACCOLTA

1. PREMESSA

Il seguente piano è redatto in esecuzione a quanto disposto dall'allegato 1 "*Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati*" al punto 2.4 del D.M. Ambiente 08/04/2008 e s.m.i.

Il fine del seguente piano è quello di garantire la fruibilità dell'area in cui attualmente è ubicato il Centro di Raccolta del Comune di Taranto (TA), una volta che vengano eventualmente terminate le attività che in esso si svolgeranno, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Questo documento pertanto individua tempi, modalità e condizioni che devono essere poste in essere dal gestore dell'area nella fase successiva a quella di eventuale chiusura definitiva dell'area mantenendo i requisiti minimi di sicurezza ambientale previsti dalla legge.

Allo stato attuale non è prevista alcuna data di chiusura delle attività del centro di raccolta, essendo essa parte di un servizio pubblico, quale quello della gestione del ciclo dei rifiuti, tecnicamente rinnovabile indeterminatamente. Nel centro di raccolta infatti i rifiuti transitano senza fermarsi per tempi superiori a quelli previsti dal regolamento e con il solo scopo di aumentare l'efficacia e l'organizzazione della raccolta dei rifiuti differenziati.

Il presente documento tuttavia analizza il caso in cui per motivi ora non discernibili o prevedibili, come per esempio il trasferimento delle attività presso altra area più grande o più attrezzata, si concretizzi un'eventuale utilizzazione dell'area per altre attività.

Il centro di raccolta sorge all'interno dell'area ubicata in via Federico II – Circoscrizione Talsano, Lama S.Vito, individuata al foglio mappa n. 300, p.lla 269 del N.C.T. del Comune di Taranto destinata in zona PIRP di Talsano – lotto funzionale "Centro di raccolta (ATO)" del PRG vigente. Pertanto qualunque attività che successivamente debba essere installata al suo posto sarà necessariamente un altro centro di raccolta.

2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

Non sono previste attività di trattamento rifiuti ed è possibile escludere la formazione di percolati o biogas, per la natura delle attività svolte all'interno del centro, rappresentate da attività di raccolta in cassoni/contenitori di rifiuti.

Nel dettaglio è stato previsto che la raccolta di rifiuti ingombranti e sfalci e potature avvenga in cassoni poggiati su una pavimentazione impermeabile asfaltata, mentre i rifiuti di imballaggio e carta e cartone, plastica vetro e metallo mediante l'utilizzo di contenitori seminterrati con doppio fondo poggiati su uno strato di 10 cm di ghiaia/sabbia. Per la raccolta di olio vegetale esausto, abiti usati, tubi fluorescenti, pile ed accumulatori esausti, medicinali scaduti, è stato previsto l'utilizzo di contenitori a tenuta, depositati in un'area coperta dotata di pavimentazione impermeabile asfaltata.

Non si ritiene necessario pertanto il monitoraggio sulle matrici ambientali o sulle emissioni legate alle attività del centro di raccolta.

La permanenza dei rifiuti nell'ecocentro è infatti molto limitata nel tempo e di caratteristiche tali da non produrre inquinamento rilevabile, anche in ragione delle quantità esigue che vi transitano.

3. MODALITÀ ATTUATIVE DELLE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO

Le attività di ripristino si articolano nelle seguenti operazioni:

- a) Prelievo e allontanamento verso impianti autorizzati al recupero/smaltimento di tutti i rifiuti depositati presso il Centro di raccolta;
- b) Rimozione di tutti i contenitori per la raccolta differenziata, previa pulizia, verifica del loro stato e della loro possibilità di essere riutilizzati, al fine di identificarli come beni da riutilizzare o come beni da dismettere come rifiuti;
- c) Rimozione dell'arredo di ufficio, computer, gruppo interfaccia utente, previa pulizia, verifica del loro stato e della loro possibilità di essere riutilizzati, al fine di identificarli come beni da riutilizzare o come beni da dismettere come rifiuti;
- d) Disinfezione e pulizia accurata del modulo prefabbricato ad uso ufficio/guardiania, di circa 25 mq, e relativi servizi igienici, e verifica del loro stato e della loro possibilità di essere riutilizzati, al fine di identificarli come beni da riutilizzare o come beni da dismettere come rifiuti;
- e) Disinfestazione, derattizzazione e diserbo dell'intera area destinata alla raccolta dei rifiuti, circa 850 mq;
- f) Ripristino della pavimentazione qualora risultasse danneggiata;
- g) Manutenzione straordinaria delle recinzioni e del cancello d'accesso, al fine di verificare l'efficienza di tali opere, comprese eventuali sostituzione di parti di essa ovvero parziali rimozioni o ampliamenti, indipendentemente dalle caratteristiche dell'attività futura;
- h) Manutenzione e pulizia straordinaria delle canalizzazioni di drenaggio delle acque meteoriche e dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia. Tali interventi possono comportare eventuali rimozioni, ripristini, ampliamenti a seconda di quanto previsto nel progetto della nuova attività;
- i) Manutenzione e pulizia straordinaria dell'impianto di innaffiamento delle aree a verde e dell'impianto di dispersione delle acque meteoriche, costituito da una trincea drenante. Tali interventi possono comportare eventuali rimozioni, ripristini, ampliamenti a seconda di quanto previsto nel progetto della nuova attività;
- j) Manutenzione e pulizia straordinaria del serbatoio interrato destinato alle acque meteoriche depurate usate per l'irrigazione delle aree a verde, nonché verifica straordinaria della tenuta del serbatoio, per verificare l'assenza di eventuali rotture/perdite. Tali interventi possono comportare eventuali rimozioni, ripristini, ampliamenti a seconda di quanto previsto nel progetto della nuova

attività. Qualora si verificassero perdite o malfunzionamenti potenziali, si procederà, presso laboratori abilitati secondo le procedure di legge, al controllo dei parametri fisico-chimici dei terreni sottostanti e delle eventuali acque sotterranee;

- k) Manutenzione straordinaria delle superfici carrabili con eventuali parziali rimozioni, ripristini, ampliamenti della viabilità d'accesso, del piazzale di ingresso e della viabilità interna e delle aree di manovra. Tali operazioni comprenderanno l'eventuale risarcimento di buche, e la regolarizzazione o eventuale ampliamento del piano viabile mediante eventuali apporti di materiale idoneo di cava e dei materiali necessari a rendere carrabile la superficie ovvero idonea ad altri scopi in ragione del tipo di attività post ripristino;
- l) Controllo dello stato delle impermeabilizzazioni di fondo, in particolare per quanto riguarda le pavimentazioni sottostanti i contenitori dei rifiuti pericolosi. Qualora si verificassero perdite o malfunzionamenti potenziali, si procederà, presso laboratori abilitati secondo le procedure di legge, al controllo dei parametri fisico-chimici dei terreni sottostanti e delle eventuali acque sotterranee;
- m) Controllo sulla stabilità del sito con particolare riguardo ad eventuali cedimenti del fondo carrabile. Eventuali operazioni di ripristino o di colmata del cedimento ed eventuale avvio di uno studio geologico puntuale per la ricerca delle cause che hanno determinato il cedimento stesso;
- n) Trasporto, con mezzi idonei, e avvio a smaltimento/recupero presso impianti autorizzati di tutti i materiali di risulta eventualmente derivanti dall'attività di ripristino, sostituzione, manutenzione, riattivazione, modifica, adeguamento, ampliamento, demolizione, previste dal presente piano o comunque necessarie al ripristino dell'area.

Questo documento è allegato al Regolamento di Gestione del Centro di raccolta e costituisce parte dei documenti in dotazione alla Ditta che gestisce le attività per tutta la loro durata e va aggiornato in ragione di eventuali modifiche strutturali o del regolamento di gestione stesso.